Accordo collettivo provinciale di lavoro

In data 16 novembre 2007 in Torino

tra

- il Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino rappresentato dal Vice-Presidente Ing Enrico Guidoni

e

- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.-UIL - Sindacato Provinciale di Torino, rappresentato dal Segretario Provinciale Signor Armando Dagna;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A.-CISL - Sindacato Provinciale di Torino, rappresentato dal Segretario Provinciale Signor Antonio Castaldo;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A.-CGIL - Sindacato Provinciale di Torino, rappresentato dal Segretario Provinciale Signor Giovanni Pibiri;

che costituiscono la Federazione Unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni

visto

- gli Accordi collettivi provinciali di lavoro dell'8 febbraio 2007 e del 28 marzo 2007

si conviene e stipula quanto segue a modifica dell'Allegato D dell'Accordo di rinnovo 31 ottobre 2006 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 19 dicembre 2002.

a) Con riferimento all'Accordo 8 febbraio 2007 le Parti confermano quanto convenuto nel suddetto Accordo relativamente alla cessazione dell'obbligo di versamento di somme a titolo di TFR per le imprese con almeno 50 dipendenti.

b) Con riferimento all'Accordo 28 marzo 2007, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, le imprese che occupano meno di 50 dipendenti, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivo Decreto attuativo, accantoneranno mensilmente, per il personale operaio che ha optato per il mantenimento del TFR presso l'impresa, il TFR ai sensi dell'art. 2120 Cod. Civ. e dell'art. 33 del vigente Ccnl presso la Cassa Edile.
Il suddetto accantonamento viene versato mensilmente unitamente agli altri contributi dovuti alla Cassa Edile.
L'accantonamento non è dovuto per i periodi di astensione e/o sospensione dell'attività lavorativa nei quali non vi sia maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto.
In considerazione del fatto che il nuovo fondo del TFR dal 1° gennaio 2007 non ha più natura mutualistica la Cassa Edile terrà, per ogni impresa, una distinta contabilità del fondo accantonato.
Resta inteso che, in caso di adesione del lavoratore a forme di previdenza complementare diverse dal Fondo Prevedi, l'impresa dovrà informare tempestivamente la Cassa Edile e provvedere direttamente agli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
Entro il 31 marzo 2009 la Cassa Edile comunicherà all'impresa il fondo di trattamento di fine rapporto accantonato presso la Cassa Edile stessa alla data del 31 dicembre 2008, costituito dall'importo di TFR versato dall'impresa e dalla quota parte degli interessi maturati dal fondo TFR, al netto delle spese di gestione, spettante alla singola impresa.

Tale comunicazione dovrà inoltre evidenziare il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai.
Qualora l'importo complessivo del trattamento di fine rapporto accantonato dall'impresa presso la Cassa Edile sia superiore al trattamento di fine rapporto maturato dagli operai tale maggior importo verrà restituito all'impresa dalla Cassa Edile.
Invece, qualora l'importo complessivo del trattamento di fine rapporto maturato dagli operai sia inferiore a quanto accantonato dall'impresa, la Cassa Edile chiederà all'impresa di effettuare un versamento integrativo.
Resta fermo quanto previsto dagli Accordi nazionali 15 gennaio 2003 e 7 marzo 2007.

c) Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 rimane accantonato nell'apposito Fondo presso la Cassa Edile e rivalutato ai sensi dell'art. 2120 Cod. Civ.
Entro il mese di febbraio di ogni anno la Cassa Edile provvederà a verificare la corrispondenza del Fondo a quanto accantonato a titolo di TFR.
Eventuali disavanzi, afferenti l'anno 2008, saranno coperti utilizzando le risorse esistenti in Cassa Edile e, quindi, senza costi aggiuntivi per le imprese, previo accordo fra le parti.

d) In caso di cessazione del rapporto di lavoro ed in presenza del Trattamento di Fine Rapporto in parte presso la Cassa Edile ed in parte presso l'impresa o presso il Fondo di Tesoreria dello Stato, ognuno dei soggetti interessati (Cassa Edile – impresa) procederà disgiuntamente alla liquidazione al lavoratore di quanto dovuto a titolo di TFR operando le relative ritenute fiscali.
Quanto sopra anche in caso di anticipazione del TFR, con priorità su quanto accantonato presso la Cassa Edile.
L'impresa autorizzerà l'anticipazione previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 2120 C.C.

e) Entro il 31 ottobre 2008 le Parti valuteranno, previa verifica dei dati, se, con decorrenza 1° gennaio 2009, il TFR spettante agli operai, riferito alle imprese che occupano meno di 50 dipendenti come sopra individuate, continuerà ad essere accantonato presso la Cassa Edile o se le imprese provvederanno ad accantonarlo presso di sé, ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile e dell'art. 33 del vigente C.c.n.l. 20 maggio 2004. Resta inteso che eventuali provvedimenti legislativi in materia, riferiti alle suddette imprese e lavoratori, che dovessero nel frattempo intercorrere, prevarranno sul presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. il Collegio Costruttori Edili
della Provincia di Torino

p. la Fe.N.E.A.L.-UIL
Sindacato Prov.le di Torino

p. la F.I.L.C.A.-CISL
Sindacato Prov.le di Torino

p. la F.I.L.L.E.A.-CGIL
Sindacato Prov.le di Torino